



PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

- **Ministero della Salute**, con sede legale in viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma (RM), CF/P.IVA 80242250589, nella persona del dott. Silvio Borrello, nato a Cortona (AR) l'8.01.1954, C.F. BRRSLV54A08D077D, in qualità di Direttore Generale della Direzione della Sanità Animale e Farmaci Veterinari – Ministero della Salute domiciliato per la sua carica presso la sede di viale Giorgio Ribotta 5 (RM), in seguito per brevità denominato “**Ministero**”;

E

- **Federazione Italiana Sport Equestri**, con sede legale in viale Tiziano 76, 00196 Roma (RM), CF/P.IVA 02151981004, nella persona dell'Avv. Marco Di Paola, nato a Roma (RM) il 7.05.1968, in qualità di Presidente, in seguito per brevità denominata “**FISE**”;

di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”;

PREMESSO CHE

Il Ministero della salute:

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 20 novembre 2017, n. 167, relativa alle “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”, “*organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196*”;
- ai sensi della lettera i) dell'art. 2 del Reg. UE 2015/262 è autorità competente per l'organizzazione di controlli ufficiali nonché autorità competente di cui all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2009/156/CE;
- vigila sulla prevenzione della diffusione delle malattie infettive e in particolare delle zoonosi di tutti gli animali ivi comprese quelle degli equidi;
- promuove l'applicazione delle buone pratiche per la valutazione del benessere degli animali;
- incentiva la formazione dei medici veterinari e più in generale di tutti gli operatori del settore sanitario ed equestre che compongono il sistema sanitario integrato tra pubblico e privato;
- partecipa a specifiche iniziative in materia di corretta gestione degli equidi.

Stampa illeggibile in alto a destra.

La FISE:

- ai sensi dello statuto del CONI è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta per gli Sport Equestri dal CONI, che, a sua volta, ai sensi dell'art. 1 dello statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), "*è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali (FSN) e delle Discipline sportive associate (DSA)*" ed "*è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale*";
- ai sensi dell'art. 5, c. 1, dello statuto FEI (Federazione Equestre Internazionale che riunisce tutte le federazioni sportive nazionali del mondo), riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale, rispetta i requisiti che la riconoscono quale unica autorità competente per la disciplina degli sport olimpici per l'Italia;
- ai sensi dell'art. 5, c. 1, lettera b), del Reg. UE 2015/262 è riconoscibile come organismo emittente i documenti identificativi degli equidi;
- ha espresso, mediante nota prot. n. 02768 del 16/04/2018, disponibilità "*a svolgere le funzioni previste dal Regolamento 2015/262*", relativamente alle procedure connesse al funzionamento dell'anagrafe degli equidi;
- in base all'art. 2, c. 1, del proprio statuto ha come fine:
 - promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
 - promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;
 - studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;
- in base all'art. 2, c. 2, del proprio statuto la F.I.S.E. promuove la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri;
- nell'ambito dei propri compiti statutari, promuove, organizza, diffonde, coordina e disciplina lo sport e le attività equestri favorendo tutte le procedure e metodiche che tendono alla divulgazione della migliore pratica della cultura equestre;
- annovera tra i propri tesserati i medici veterinari che operano in tale settore e provvede all'aggiornamento culturale di tutti i propri tesserati in merito alle materie inerenti i propri compiti statutari;
- è organizzata in Comitati Regionali presenti in ogni Regione e Provincia Autonoma d'Italia;



presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale e detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la formazione, la crescita e tutela della salute degli atleti in ambito nazionale e mondiale, tramite la FEI e in coordinamento con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico);

- è preposta a quanto indicato dal proprio statuto e dai principi espressi dallo statuto del CONI e, in particolare, alla formazione e alla crescita sportiva e agonistica degli atleti da essa riconosciuti nonché alla formazione dei quadri tecnici, tra cui i medici veterinari coinvolti nelle attività sportive equestri;
- ha già in essere un Protocollo d'intesa con il MiPAAF per la crescita qualitativa dell'allevamento italiano per rendere perseguibile l'obiettivo di impiegare i cavalli italiani nelle competizioni agonistiche di massimo livello e svilupparne l'utilizzo nelle competizioni delle varie discipline equestri e per migliorare la gestione informatica dei dati relativi al mondo equestre che consente alla FISE di accedere ai dati anagrafici dei cavalli disponibili nella Banca Dati MiPAAF ed a questi di utilizzare, ai fini della selezione, i dati relativi alle competizioni sportive gestite dalla FISE.

Considerate la capillarità territoriale, i numeri associativi e il numero di equidi iscritti nei ruoli federali della FISE, le parti hanno manifestato la volontà di collaborare in materia di diffusione delle informazioni inerenti l'anagrafe equina, movimentazione nazionale ed internazionale dei cavalli, prevenzione della diffusione di malattie infettive e infestive, nonché di informazione delle migliori pratiche volte alla tutela del benessere degli equidi.

Si conviene quanto segue

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale al presente accordo e ne costituiscono criterio interpretativo.

Art. 2 - (Oggetto)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente Protocollo, il Ministero e la FISE, ciascuno nel quadro dei rispettivi ordinamenti e competenze e nel rispetto del principio di autonomia di entrambe le istituzioni, si impegnano a porre in essere e promuovere le iniziative concordate al fine di favorire il rispetto del benessere del cavallo sportivo e l'informazione sulle buone pratiche relative alla gestione degli equidi e sulla normativa vigente.

REPUBBLICA ITALIANA

Art. 3 (Obiettivi)

1. Le Parti si impegnano a promuovere ogni iniziativa utile a garantire il benessere degli equidi e le procedure connesse al funzionamento dell'anagrafe degli equidi, a sviluppare le attività e i progetti connessi al presente accordo, nel rispetto delle proprie competenze e della normativa vigente, sulla base delle proprie caratteristiche e finalità istituzionali, tra cui:

- la possibilità di favorire la movimentazione internazionale degli equini tramite accordi specifici da stipularsi tra i Paesi membri, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Direttiva 2009/156/CE;
- concordare l'opportunità di inserire il concetto di "Cavallo Atleta" o "Cavallo Sportivo", così come proposto dall'OIE (World Organization for Animal Health, branca veterinaria dell'OMS), nel suo documento "*Terrestrial Animal Health Code*", ove prevede e raccomanda l'istituzione di una sotto popolazione di cavalli che si spostano per competere in gare equestri al fine di agevolare la loro movimentazione, riconoscendo a questi la definizione di *High Health / High Performance Horse (HHP)*,
- iniziative ed attività formative finalizzate alla promozione e diffusione delle migliori e più corrette pratiche concernenti la cultura e il rispetto del cavallo sportivo, sulla base delle evidenze scientifiche e normative acquisite nell'ambito delle rispettive aree di attività.


In tale quadro il Ministero e la FISE collaborano per la definizione, previa concertazione, degli accordi attuativi che conseguiranno tale Protocollo d'intesa.

Art. 4 (Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 1 anno dalla sua sottoscrizione, salvo eventuale rinnovo, per un periodo massimo di ulteriori 2 anni, da comunicarsi mediante scambio di nota scritta tra le Parti, almeno 2 (due) mesi prima della naturale scadenza e si risolve per eventuali incompatibilità a seguito di sopravvenute disposizioni di legge ovvero in caso in cui le Parti concordino sulla impossibilità di realizzare le attività previste. Inoltre le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente protocollo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione del recesso. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi attuativi presi e gli obiettivi previsti.

Art. 5 (Modifiche e comunicazioni)

1. Il presente protocollo potrà essere modificato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente Protocollo



d'Intesa dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata ai recapiti concordati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto).

Art. 6 (Foro competente)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per la risoluzione della controversia sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

Articolo 7 (Oneri per la stipula e registrazione)

1. Nessun onere, diretto o indiretto è a carico del Ministero.
2. Il presente accordo non è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-bis della Tabella Allegato B) del D.P.R. 642/1972 "Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto".

Articolo 8 (Negoziazione)

1. Il presente Protocollo d'Intesa è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.



MINISTERO DELLA SALUTE



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

